



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 21

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### OGGETTO:

Approvazione Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sulla durata delle assunzioni a tempo determinato e interruzione fra contratti successivi a tempo determinato e autorizzazione alla sottoscrizione con contestuale indicazione orientamento da assumere.

Il giorno **26 agosto 2015** ad ore **10:10**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	<b>PRESIDENTE</b>	<b>ANDREA SEGRE'</b>	
Presenti:	<b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>GABRIELE CALLIARI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>DIEGO COLLER</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BENIAMINO FRANCH</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MICHELE ODORIZZI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MAURIZIO PETROLLI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>FLAVIO PEZZI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>VIGILIO PINAMONTI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<del><b>SILVANO RAUZI</b></del>	assente
	<b>CONSIGLIERE</b>	<del><b>LUCA RIGOTTI</b></del>	assente
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ANGELO ROSSI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ORESTE TAMANINI</b>	
	<b>REVISORE</b>	<del><b>MARIA TERESA BERNELLI</b></del>	assente
	<b>REVISORE</b>	<b>ADRIANO DI PAOLO</b>	
	<b>REVISORE</b>	<b>LAURA PEDRON</b>	

Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## **PREMESSE:**

- il D.lgs. 81 dd. 15 giugno 2015 (cd. Jobs Act):
  - all'art. 19, comma 2 prevede che, *“fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”*
  - all'art. 23, comma 3 prevede che *“..... I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”*;
  - all'art. 21, il comma 2 prevede che nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi si possa derogare ai termini minimi di riassunzione da rispettare, pena la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato (10 giorni dalla scadenza del contratto nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi);
- visto l'“*Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 tra le Parti*” sottoscritto dalle parti ma non ancora dalla Fondazione, allegato al presente atto;
- rilevato che lo stesso estende per altro, diversamente dalla disciplina previgente, anche al personale tecnologo di assistenza e consulenza tecnica la durata a 72 mesi delle assunzioni a tempo determinato;
- rilevato tuttavia che il citato art. 19, in particolare per la sua parte finale secondo cui *“..Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”* si presta anche a interpretazione più restrittiva nel senso che con la contrattazione collettiva non si potrebbe derogare al tetto dei 36 mesi “;
- rilevata altresì la avvenuta promozione e la pendenza di cause di stabilizzazione di personale o collaboratori cessati e che tale esposizione a rischio della Fondazione è comunque direttamente correlata alla durata nel tempo dei rapporti precari,

Tutto ciò premesso:

all'unanimità dei voti legalmente espressi

### **d e l i b e r a**

- 1) di approvare lo schema di *“Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 tra le Parti*” sottoscritto dalle parti ma non ancora dalla Fondazione, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1);

- 3) contestualmente, alla luce della non univoca interpretazione dell'art. 19, comma 2 del d.lgs. 81 del 15 giugno 2015 e del contenzioso già subito o in corso da parte della Fondazione con il quale da parte di dipendenti o collaboratori cessati da rapporti di lavoro a tempo determinato o parasubordinato di durata è stata ottenuta o viene richiesta la stabilizzazione, di assumere come indirizzo di carattere generale a tutela della Fondazione e per rispetto delle direttive impartite dalla Provincia, che le assunzioni di personale a tempo determinato in mansioni del medesimo livello possono avvenire nel limite complessivo di 36 mesi, rimanendo salva la possibilità prevista dall'art. 23, comma 3 secondo cui "..... I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono ."

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **12:10**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

GF/f.to Gabriele Fauri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
- dott. Mauro Fezzi –  
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE  
- prof. Andrea Segrè –  
f.to Segrè

Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21 di data 26 agosto 2015 composto da n. 3 facciate

**Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 tra le Parti**

CGIL, CISL e UIL

e

Fondazione Bruno Kessler

e

Fondazione Edmund Mach

**Premesso che:**

- le Parti hanno sottoscritto in data 28 settembre 2007 il "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14" che riporta:
  - all'art. 52 - inserito nel capo V – "particolari tipologie contrattuali" la disciplina del "contratto a tempo determinato";
- il d.lgs. 81/2015 all'art. 19, comma 2 prevede che, "fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento."
- il d.lgs. 81/2015 all'art. 23, comma 3 prevede che "..... I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono".....

**Tutto ciò premesso le Parti**

- considerate le particolarità delle esigenze connaturate alle attività e finalità di ricerca perseguite dalle Fondazioni;
- richiamate le possibilità previste dal d.lgs. 81/2015 all'art. 19, comma 2 e all'art. 23, comma 3 di derogare alle norme introdotte dal medesimo Decreto in materia di limite temporale di utilizzo dei contratti a tempo determinato, mediante disposizioni dei contratti collettivi

**concordano quanto segue:**

a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto:

- 1) Le Fondazioni potranno attivare singoli contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica con una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
- 2) per il personale di Ricerca inquadrato come ricercatore di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> fascia e tecnologo 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine è fissato in complessivi sei (6) anni.  
Decorso detto termine di durata massima, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.  
Ai sensi dell'art. 62 c.8 del CCPL Fondazioni viene confermato l'obbligo alle Fondazioni di sottoporre a verifica ai fini dell'inquadramento al terzo livello i Ricercatori dopo una permanenza nel livello 4 di tre anni.
- 3) per il personale tecnico e amministrativo il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti è confermato in complessivi tre (3) anni.
- 4) Restano salvi i contratti in essere stipulati dalla FEM di durata superiore ai 36 mesi con personale ricercatore e tecnologo di livello internazionale di 1° e 2° fascia.
- 5) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo viene confermato per FBK quanto previsto dal Verbale di accordo sindacale di data 25 febbraio 2015, stipulato ai sensi dell'ex comma 3 dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm, così come confermato dal Decreto L.vo 81/2015, art. 21 c.2, e per FEM disposto quanto segue:



a) viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es: maternità, ferie e malattia);

b) viene permessa una riduzione dei periodi previsti dal suddetto comma 3 per la riassunzione a termine: a 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi e a 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.

Trento, 30 luglio 2015

CGIL – rappresentata da Moreno Marighetti

CISL – rappresentata da Giuseppe Pallanch

UIL – rappresentata da Silvia Bertola

Fondazione Bruno Kessler – rappresentata da Alessandro dalla Torre

Fondazione Edmund Mach – rappresentata da Andrea Segrè

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi -

f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

prof. Andrea Segrè

f.to Segrè